

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

V.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	42	
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Co- stituyente (520)	42	
PRESIDENTE	42	
<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 861</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Adeguamento delle norme del decre- to legislativo luogotenenziale 31 agosto</i> <i>1945, n. 571, alla condizione dei profes- sori universitari (520-12)</i>	42	
PRESIDENTE	42, 43	
MARTINO, <i>Relatore</i>	42	
<i>Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Riordinamento del ruolo organico</i> <i>del personale dei Provveditorati agli</i> <i>studi (520-13)</i>	44	
PRESIDENTE	44, 45	
MARTINO, <i>Relatore</i>	44	
<i>Decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Riordinamento del ruolo organico</i> <i>del personale della Amministrazione cen- trale della pubblica istruzione (520-14)</i>	46	
PRESIDENTE	46, 47, 48	
MARTINO, <i>Relatore</i>	46, 47	
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio</i> <i>dello Stato 13 luglio 1947, n. 961</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Revisione delle nomine senza con- corso disposte negli Istituti di istruzio- ne musicale ed artistica e norme sui con- corsi che saranno banditi negli Istituti</i> <i>stessi (520-11)</i>	49	
PRESIDENTE	49, 50	
MARTINO, <i>Relatore</i>	49	
<i>Decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Concorsi a posti negli Istituti</i> <i>medi e a posti di maestro elementare</i> <i>(520-9)</i>	50	
PRESIDENTE	50, 51	
MARTINO, <i>Relatore</i>	50	
<i>Decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Ruolo organico del personale di-</i> <i>rettivo ed ispettivo della scuola elementare</i> <i>(520-10)</i>	51	
PRESIDENTE	51, 52	
MARTINO, <i>Relatore</i>	52	
<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio</i> <i>dello Stato 6 dicembre 1946, n. 718</i> (Discussione e diniego di ratifica): <i>Costituzione di una Sezione autonoma</i> <i>di ricostruzione e rinascita agraria in</i> <i>seno all'Ente autonomo per le Tre Vene- zie (520-15)</i>	53	
PRESIDENTE	53	
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	53	

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
<i>Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.</i> (228)	53
PRESIDENTE	53, 55, 56
COTELLESA, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	53, 55
EMANUELLI	54, 55
LONGHENA	54
CARPANO MAGLIOLI	55

La seduta comincia alle 10.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il Ministro delle finanze, con lettera 18 novembre 1949, in merito alla ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, ha comunicato quanto segue: « In relazione al disegno di legge indicato in oggetto, in esame presso codesta Camera dei Deputati, si comunica che questo Ministero non ha da formulare proposte per abrogazione o emendamenti di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ».

Resta inteso, naturalmente, che la Commissione è libera di proporre tutte le modificazioni che riterrà opportune.

Comunico altresì che, per la discussione del disegno di legge n. 228, l'onorevole Longhena sostituisce l'onorevole Belliardi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge concernente la ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente.

Continuiamo nell'esame delle proposte di stralcio di decreti legislativi.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861: Adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari (520-12).

PRESIDENTE. Dobbiamo esaminare la proposta, formulata dall'onorevole Martino, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione, di stralciare e ratificare, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 571.

Pongo in votazione la proposta di stralcio. (È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-12.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Si tratta del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, con cui fu regolata la posizione dei professori universitari che vennero a suo tempo nominati in Sicilia dal Governo militare alleato in seguito a concorso regionale. Con questo decreto legislativo si stabilì che, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto, le Facoltà potessero formulare la richiesta di bando del concorso per le cattedre occupate temporaneamente in qualità d'incaricato da professori a suo tempo nominati dal Governo militare alleato. È opportuno che si dia facoltà al Ministro di nominare la commissione prevista dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, in modo che questa commissione giudichi sull'attività del professore.

All'articolo 2 si propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una commissione ai fini ed agli effetti dell'articolo 78, commi terzo e seguenti, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ». Si ritiene opportuno richiedere il parere conforme della Facoltà che è l'organo che deve dire la propria parola circa la conferma o la revoca del professore.

Per coordinamento, bisogna modificare il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: « Salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo, i docenti, di cui all'articolo 1, ecc. ».

Il vecchio testo recava: « I docenti, di cui al precedente articolo 1, rimarranno in ser-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

vizio, ecc. ». Ugualmente per coordinamento, è da sopprimere l'articolo 4; nell'articolo 5 (che diventa articolo 4) bisogna poi sostituire, all'inizio del comma secondo, alle parole « ai soli effetti giuridici della nomina ad ordinario », le seguenti altre: « Ai soli effetti giuridici, la nomina ad ordinario, sia nell'ipotesi di cui al precedente comma, sia in quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2 ».

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare passiamo alle votazioni.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula della ratifica e cioè: « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, è ratificato con le modificazioni seguenti »:

(È approvata).

All'articolo 2, comma 2° del testo attuale, che è il seguente:

« Qualora entro il termine anzidetto la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro può, tuttavia, sentito il Consiglio superiore, far luogo al bando del concorso »;

si propone di sostituire il seguente testo:

« Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione ai fini ed agli effetti dell'articolo 78, commi terzo e seguenti, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al primo comma dell'articolo 3:

« I docenti, di cui al precedente articolo 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi di cui all'articolo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio »;

si propone di sostituire il seguente testo:

« Salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo, i docenti di cui all'articolo 1 rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi di cui all'arti-

colo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dell'attuale articolo 4 si propone la soppressione:

l'articolo è così formulato:

« I docenti, di cui al precedente articolo 1, che non si presentino ai concorsi di cui all'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino inclusi nelle terne dei rispettivi vincitori, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato articolo 2 e, nella seconda, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi ».

Pongo in votazione la proposta soppressiva dell'articolo 4.

(È approvata).

All'articolo 5 si propone la sostituzione dell'attuale 2° comma:

« Ai soli effetti giuridici, detta nomina ad ordinario è riportata alla scadenza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 »;

con il seguente:

« Ai soli effetti giuridici, la nomina ad ordinario, sia nell'ipotesi di cui al precedente comma, sia in quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2, è riportata alla scadenza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ».

Pongo in votazione il nuovo testo:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454: Riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi. (520-13).

PRESIDENTE. Il Ministero della pubblica istruzione propone lo stralcio e la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454.

Pongo in votazione la proposta di stralcio. (È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-13.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Il Ministro della pubblica istruzione, nella seduta del 12 novembre 1949, presentò alla Camera un disegno di legge dal titolo: « Disposizioni integrative dei decreti legislativi 27 marzo 1948, n. 267 e 8 aprile 1948, n. 454, sui ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi ». Poiché i due decreti legislativi si trovano dinanzi alla Camera per la ratifica, il Presidente della Camera ha deciso di invitare il Ministro della pubblica istruzione a consentire che al posto di questo disegno di legge si approvino due disegni di legge con i quali vengano modificati i due decreti suddetti stralciandoli quindi dal disegno di legge n. 520. Il Ministro della pubblica istruzione ha aderito.

PRESIDENTE. Un chiarimento. La Camera ha già approvato qualche legge che modifica dei decreti legislativi ancora da ratificare. È stato, ad esempio, modificato il decreto legislativo che istituì una commissione per le forniture e i contratti di guerra e che creò una speciale giurisdizione, generando grave disagio in un settore tanto importante per la vita nazionale. È stata anche approvata una leggina che modifica un decreto legislativo che non è stato ancora ratificato; pessimo sistema, perché il decreto legislativo da ratificare potrebbe anche non essere ratificato e rimarrebbe una legge già approvata relativa ad un decreto sottoposto a condizione. Molto bene fa il Presidente della Camera, quando vi sono proposte di legge che modificano decreti legislativi non ancora ratificati, a farcele esaminare in questa sede, in modo che noi possiamo compiere la nostra opera con una visione organica.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di illustrare le modificazioni che sono proposte ai cennati disegni di legge.

MARTINO, *Relatore*. Il primo di questi due decreti legislativi reca il titolo: « Riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi », in data 8 aprile 1948, n. 454.

Nessuna modifica si propone all'articolo 1.

L'articolo 2 rimarrebbe identico, solo che si dovrebbe aggiungere il seguente comma dopo il primo:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

La norma integrativa proposta non è che la riproduzione di analoga norma contenuta in tutti gli altri provvedimenti legislativi concernenti ampliamenti, revisioni e riordinamenti di ruoli organici di personale statale, centrali e periferici. Essa è intesa appunto a porre sullo stesso piano la disciplina giuridica delle promozioni da conferirsi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo organico, specialmente per quanto si riferisce ai diversi ruoli dipendenti dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

Inoltre, il secondo comma dell'articolo 2 dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

La norma viene a risolvere definitivamente una particolare situazione determinatasi nei ruoli del personale dei Provveditorati agli studi, situazione che altrimenti rimarrebbe insoluta ancora per lungo tempo, con grave pregiudizio dei servizi. Sono noti, infatti, gli inconvenienti a cui dà luogo il sistema della sospensione degli scrutini adottato con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301. Con la norma in questione, anche le vacanze verificatesi o che si verificheranno dopo l'attuazione del suddetto nuovo organico e fino a due anni dall'entrata in vigore di esso, potranno essere opportunamente ricoperte, in quanto, con la riduzione di anzianità di un anno e sei mesi prevista dal decreto stesso, si renderanno scrutinabili molti funzionari ed impiegati, a suo tempo danneggiati dalle

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

leggi demografiche, i quali potranno svincolare dall'attesa per la scrutinabilità ai gradi superiori alcuni altri loro colleghi, che fruirono a suo tempo di benefici demografici, e concorrere, insieme con questi ultimi, alla copertura dei posti vacanti.

All'articolo 3 si propone di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, potrà partecipare al concorso per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreché il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

In sostanza, come i colleghi avranno certamente notato, si tratta di aggiungere alla laurea in materia letteraria, che era già prevista, la laurea in filosofia e pedagogia, conseguita presso una facoltà di magistero. Si propone anche il seguente articolo 3-bis:

« Le qualifiche di Segretario capo di I e di II classe nei ruoli del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di Vice provveditore agli studi e di Segretario capo ».

In realtà, è una questione puramente formale. Il segretario capo di I^a classe dei Provveditorati agli studi ha finora esercitato la funzione di viceprovveditore. Si tratta quindi di adeguare la qualifica alle funzioni effettivamente esercitate.

All'articolo 4 si propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreché il comando o distacco non sia previsto da speciali disposizioni ».

Si intende chiarire con l'aggiunta della espressione « sempreché il comando o distacco non sia previsto da speciali disposizioni » che la norma in questione non è che l'applicazione del principio generale sancito nell'articolo 101 del regio decreto 30 dicembre

1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, senza che il divieto possa estendersi alle disposizioni speciali vigenti e riguardanti casi del tutto particolari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare passiamo alle votazioni.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti: »

(È approvato).

All'articolo 2 del decreto legislativo, che è del seguente tenore:

« I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° del ruolo di gruppo B e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni »;

si propone di aggiungere, fra il primo ed il secondo, il comma seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 di cui ho dato lettura, è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al quinto comma dell'articolo 3 che è così formulato:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provvedi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

torati agli studi potrà partecipare al concorso per il gruppo *A* anche se in possesso della laurea in materie letterarie, conseguita in una Facoltà di magistero, ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreché il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito »; si propone di sostituire il seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, potrà partecipare al concorso per il gruppo *A*, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, sempreché il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si propone altresì di aggiungere il seguente articolo 3-bis:

« Le qualifiche di Segretario capo di I e di II classe nel ruolo del personale di gruppo *A* dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di Vice provveditore agli studi e di Segretario capo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Del primo comma dell'articolo 4, che è del seguente tenore:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione »;

si propone la sostituzione con il seguente:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sempreché il comando

o distacco non sia previsto da speciali disposizioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267: Riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione. (520-14).

PRESIDENTE. Secondo quanto già detto nella discussione per la ratifica del decreto legislativo n. 454, il Ministero della pubblica istruzione aderisce allo stralcio e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267.

Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-14.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 2, dopo il primo comma del decreto legislativo di che trattasi, si propone l'aggiunta del seguente comma:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo *A* e al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

La norma integrativa proposta non è che la riproduzione di analoga norma contenuta in tutti gli altri provvedimenti legislativi concernenti ampliamenti, revisioni e riordinamento di ruoli organici di personale statale, centrali e periferici. Essa è intesa appunto a porre sullo stesso piano la disciplina giuridica delle promozioni di grado da conferirsi posteriormente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento, specialmente per quanto si riferisce ai diversi ruoli dipendenti dall'Amministrazione della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. La prima Commissione permanente ha già approvato la proposta di legge Petrucci, che ha fatto una perequazione generale per tutte queste promozioni.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

Si tratta quindi, nel caso in esame, di una norma di carattere generale che va inserita anche in questo disegno di legge speciale riguardante il Ministero della pubblica istruzione.

MARTINO, *Relatore*. Per coordinamento, poi, occorre modificare il secondo comma dell'art. 2 e sostituirlo col seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Si propone inoltre un articolo 2-bis, così formulato:

« Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge di ratifica, i posti stabiliti per ciascuno dei gradi 7° e 8° sono resi cumulativi in un unico organico, come dall'unita tabella, e le promozioni al grado 7° saranno conferite, per anzianità congiunta al merito, a coloro che siano forniti di un'anzianità di anni tre nel grado inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge di ratifica, le promozioni al grado 7° saranno conferite a coloro che abbiano un'anzianità complessiva di servizio di nove anni e sei mesi ed abbiano prestato nel grado 8° un anno e sei mesi di effettivo servizio ».

Questo articolo 2-bis è illustrato dal Ministero con le seguenti parole: « Tenuto conto della identità di mansioni esplicate dai funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, appartenenti ai gradi 7° e 8° dell'ordinamento gerarchico, si propone che siano resi cumulativi i posti di detti due gradi a somiglianza di quanto è già in vigore per i gradi iniziali 10° e 11°, gradi fra i quali vige il sistema del ruolo aperto.

All'uopo giova rilevare che, presso l'Amministrazione civile degli interni, l'ordinamento proposto già vige per l'appunto per i gradi 8° e 7° (consigliere di I e II classe: legge 17 giugno 1937, n. 1056).

Verificandosi, in tal modo, anche fra i due gradi in questione, il sistema del ruolo aperto, si attuerebbe il passaggio per anzianità congiunta al merito dall'8° al 7° grado dei funzionari di gruppo A, sulla base di una permanenza minima di anni tre nel grado inferiore.

Tale promozione verrebbe effettuata con riserva di anzianità, in analogia con quanto è previsto per le altre promozioni, ove già vige l'avanzamento per anzianità congiunta al merito (regio decreto 10 febbraio 1942, n. 163).

La riduzione di termini, di cui al secondo comma dell'articolo proposto, è stabilita nella prima applicazione della legge in analogia a quanto già è previsto, nel decreto da ratificare, per gli altri gradi dello stesso gruppo.

L'aggravio finanziario inerente all'iniziativa è da considerarsi irrilevante: meno di mezzo milione all'anno complessivamente, somma questa che rientra largamente negli attuali stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Effettivamente, penso che tanto i gradi 11° e 10°, quanto 8° e 7° sono fungibili per quanto riguarda l'Amministrazione. Infatti un funzionario di grado 11° fa quello che fa un funzionario di grado 10° ed uno di grado 8° fa quello che fa un funzionario di grado 7°. Sono funzioni tanto fungibili che la differenza di stipendio è lievissima.

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 3 del decreto legislativo si propone di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente comma: « Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sono valide anche la laurea in materia letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una facoltà di magistero ». Si tratta di una estensione analoga a quanto è già stato in precedenza deliberato.

Infine occorre mutare la tabella annessa al decreto legislativo con la seguente:

« La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente:

Grado	DENOMINAZIONE	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali (a)	21
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori (b)	16
7°	Capi sezione	(c) 115
8°	Consiglieri	
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari	90
11°	Vice segretari	
		380

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre 4 posti in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(c) Oltre 5 posti in soprannumero da riassorbire nel grado 8° in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei gradi 7° e 8° a decorrere dal 1° gennaio 1951.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alle votazioni.

Pongo, anzitutto, in votazione, la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, è ratificato con le modificazioni seguenti: »

(È approvata).

All'articolo 2 del decreto legislativo: « I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A e al 12° del ruolo di gruppo C, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

« La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni »;

si propone di inserire, fra il primo ed il secondo, il seguente nuovo comma:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Del secondo comma dell'art. 2 si propone altresì la sostituzione con il seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 3, che è del seguente tenore:

« Salvo l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima attuazione del presente decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, di gruppo C e del personale subalterno, saranno banditi, con l'osservanza delle modalità previste dalle

vigenti disposizioni, concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, fornito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovrà inoltre possedere, alla data di entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di almeno un anno, prescindendo nei suoi confronti dal requisito dell'età.

« I concorsi per il gruppo A e per il gruppo C si svolgeranno per esami; quelli per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.

« Ai concorsi predetti possono partecipare anche gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato nonché gli estranei alle Amministrazioni stesse che siano forniti dei requisiti prescritti e si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Costoro potranno conseguire la nomina rispettivamente per non oltre l'ottavo e per non oltre il decimo dei posti messi a concorso.

« Il contingente del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione sarà ridotto di tante unità quante saranno quelle che, per effetto dei concorsi di cui al presente articolo, conseguiranno la sistemazione in ruolo ».

A tale articolo si propone di aggiungere, dopo il terzo, il seguente comma:

« Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facoltà di magistero ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Viene ora la nuova disposizione che il relatore ha presentato come articolo 2-bis, ma che dovrebbe essere approvata come norma non già modificativa del decreto legislativo, bensì operante *ex novo*: quindi si raggrupperanno nel consueto articolo 1 della legge le modifiche e questa disposizione darà luogo ad un articolo 2.

Essa recita:

« Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge di ratifica, i posti stabiliti per ciascuno dei gradi 7° e 8° sono resi cumulativi in un unico organico, come dall'unita tabella, e le promozioni al grado 7° saranno conferite, per anzianità congiunta al merito,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

a coloro che siano forniti di un'anzianità di anni tre nel grado inferiore.

« Nella prima applicazione della presente legge di ratifica, le promozioni al grado 7° saranno conferite a coloro che abbiano una anzianità complessiva di servizio di nove anni e sei mesi ed abbiano prestato nel grado 8° un anno e sei mesi di effettivo servizio ».

Pongo in votazione questo articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione la nuova tabella:

« La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), è sostituita dalla seguente:

Grado	DENOMINAZIONE	Numero dei posti
4°	Direttori generali	8
5°	Ispettori generali	(a) 21
6°	Direttori capi divisione	50
6°	Ispettori superiori	(b) 16
7°	Capi sezione	(c) 115
8°	Consiglieri	
9°	Primi Segretari	80
10°	Segretari	90
11°	Vice segretari (.	
		380

(a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.

(b) Oltre 4 posti in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nel grado a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(c) Oltre 5 posti in soprannumero da riassorbire nel grado 8° in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei gradi 7° e 8° a decorrere dal 1° gennaio 1951.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961: Revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi (520-11).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'esame del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, di cui l'onorevole Martino ha proposto, d'accordo con il Ministro della pubblica

istruzione, lo stralcio e la ratifica con modificazioni. Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-11.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Si propone di sostituire il primo comma dell'articolo 8 con il seguente:

« Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il primo ottobre 1949, saranno indetti, una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli, riservati a coloro che, in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'articolo 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ».

Il vecchio comma era invece così formulato: « Per i posti che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e dopo la revisione degli organici prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 133, saranno indetti una sola volta, per ogni tipo di cattedra e per la metà dei posti stessi, speciali concorsi per titoli, riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguito la votazione di undici quindicesimi necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 ».

In sostanza si tratta, con questa modifica, di limitare il numero dei posti risultati vacanti alla metà.

Si propone poi un articolo 13-bis, del seguente tenore: « Le Commissioni giudicatrici

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ». Si tratta di una precisazione che si è ritenuto opportuno introdurre nella legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo alle votazioni.

Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, è ratificato con le modificazioni seguenti: »

(È approvata).

Pongo in votazione l'art. 8, 1° comma, del decreto legislativo che, con le modifiche proposte dal relatore, viene ad essere così formulato:

« Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti artt. 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1° ottobre 1949, saranno indetti, una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell'art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, o dell'art. 5 del regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ».

(È approvato).

Si propone poi di aggiungere, quale ultimo articolo, il seguente articolo 13-bis:

« Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830: Concorsi a posti negli Istituti medi e a posti di maestro elementare. (520-9).

PRESIDENTE. L'onorevole Martino, di accordo con il Ministro della pubblica istruzione, propone lo stralcio e la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, concernente concorsi a posti negli Istituti medi e a posti di maestro elementare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo prenderà il numero 520-9.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

MARTINO, *Relatore*. Si propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 14 con il seguente:

« L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente comma nonché dei candidati del concorso ordinario generale per titoli ed esami a posti di maestro elementare che si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ha luogo nel limite di un altro quinto dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico ».

Questo decreto legislativo ha stabilito all'articolo 8, fra l'altro, che nei concorsi a posti di maestro elementare riservati ai reduci, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive modificazioni (ex combattenti, orfani e vedove di guerra), non inclusi nella graduatoria dei vincitori, qualora abbiano raggiunto una votazione di almeno centoventidue e cinquanta centosettantacinquesimi con sette decimi di media nelle prove di esame e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, siano assunti in ruolo fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Tale norma si applica, per la disposizione dell'articolo 9 dello stesso decreto 373, anche ai primi concorsi ordinari che sono banditi dopo la sua entrata in vigore.

Con gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, il beneficio dall'assunzione in ruolo fino ad esaurimento è stato esteso a tutti i candidati dei concorsi riservati ai reduci che abbiano raggiunto la

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

votazione di centocinque centosettantacinquesimi con sei decimi nelle prove di esame, nel limite di un quinto dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico; il beneficio è stato esteso inoltre a tutti i candidati dei concorsi ordinari per soli titoli (così detto B.4) e per titoli ed esami riservati ai maestri con tre anni di servizio non di ruolo (così detto B-5), i quali parimenti abbiano raggiunto centocinque centosettantacinquesimi con non meno di sei decimi nelle prove di esame, nel limite di un altro quinto dei posti vacanti.

L'emendamento all'articolo 14 tende a chiarire che la citata norma dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 373 del 1947 continua a sussistere per il solo concorso ordinario generale (così detto B-6), in quanto la relativa concessione è stata assorbita per gli altri tipi di concorsi dall'estensione di graduatoria ad esaurimento a tutti gli idonei con centocinque centosettantacinquesimi.

E si chiarisce altresì che nel limite dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico previsto per le assunzioni degli idonei dei concorsi ordinari B-4 e B-5 concorrano anche i combattenti, gli orfani e le vedove di guerra che nel concorso ordinario generale hanno raggiunto punti centoventidue e cinquanta centosettantacinquesimi.

Alle stesse finalità mira l'emendamento proposto alla disposizione dell'articolo 16, che dovrebbe essere sostituito con il seguente:

« L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è abrogato per quanto riguarda i concorsi riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del concorso ordinario generale per titoli ed esami ».

Si propone questa modifica per coordinamento con la norma di cui all'articolo 14.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 16 aprile 1948, numero 830, è ratificato con le modificazioni seguenti: ».

(È approvata).

All'articolo 14, comma secondo, del decreto legislativo, così formulato:

« L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite ha luogo nel limite di un altro quinto

dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico »;

si propone di sostituire il seguente:

« L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente comma nonché dei candidati del concorso ordinario generale per titoli ed esami a posti di maestro elementare che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ha luogo nel limite di un altro anno scolastico ».

Lo pongò in votazione.

(È approvato).

Per l'articolo 16, del seguente tenore:

« L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è abrogato limitatamente a quanto riguarda i concorsi a posti di maestro elementare »;

si propone il seguente nuovo testo:

« L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è abrogato per quanto riguarda i concorsi riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del concorso ordinario generale per titoli ed esami ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264: Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo della scuola elementare (520-10).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264 concernente il ruolo organico degli ispettori scolastici e direttori didattici, di cui l'onorevole Martino, d'accordo con il Ministro della pubblica istruzione, propone lo stralcio.

Pongo in votazione la proposta di stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-10.

L'onorevole Martino, relatore, ha facoltà di riferire.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

MARTINO, *Relatore*. All'articolo 2, dopo il terzo comma, si propone di aggiungere il seguente comma:

« Agli attuali ispettori scolastici capi ai quali fu conferita tale qualifica in applicazione del decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, l'anzianità dal 1° gennaio 1934, con la detrazione di quattro anni. I predetti conservano nel ruolo di anzianità il posto che fu loro attribuito in applicazione del citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786 ».

L'aggiunta di tale comma è suggerita da un criterio di stretta equità per risolvere la situazione in cui sono venuti a trovarsi i funzionari ai quali fu applicato il decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786. Essi provenivano dalle scuole italiane all'estero, presso le quali avevano esercitato mansioni direttive per lunghi anni. Nel 1933 furono iscritti nel ruolo di vigilanza delle scuole elementari metropolitane e fu loro conferita la qualifica di direttore didattico, mentre, nella quasi totalità, i loro colleghi delle scuole metropolitane avevano seguito la progressione della carriera ed erano giunti ai maggiori gradi della carriera medesima.

Per ovviare ad una tale evidente disparità di trattamento, in seguito ad un parere del Consiglio di Stato in data 18 marzo 1941, che riconosceva il fondamento equitativo di una apposita disposizione in loro favore, fu per essi promosso il citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786, la cui emanazione fu ritardata dal 1941 al 1945 a causa degli eventi bellici e politici di quegli anni.

Col decreto ora citato, però, mentre si consentiva per essi il collocamento nel grado 8° oppure nel grado 7°, nulla si prevedeva circa la loro anzianità all'atto del collocamento in tali gradi, per modo che, con l'applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, essi, nel nuovo inquadramento che ha effetto dal 1° ottobre 1947, non hanno potuto fruire di alcuna anzianità di grado, al contrario dei loro colleghi, alla cui condizione, col provvedimento del 1945, si era voluto equipararli; in sostanza, il nuovo inquadramento, per quanto riflette l'anzianità di servizio, veniva a rendere nulli gli effetti di un provvedimento che era stato adottato appunto per sanare uno stato di cose che non rispondeva ad alcun principio di equità.

Per quanto si è fin qui esposto risulta evidente la opportunità della integrazione della norma sancita dal comma terzo dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264.

È da avvertire che gli effetti finanziari della disposizione integrativa che si propone sono pressoché nulli, in quanto della disposizione beneficiano due soli funzionari, a favore dei quali, col riconoscimento dell'anzianità, come si propone, dal 1934, e con la detrazione di anni quattro, dovranno computarsi soltanto gli scatti di stipendio corrispondenti all'anzianità di grado di 13 anni, ossia appena di qualche migliaio di lire.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è ratificato con la seguente modificazione »:

(È approvata).

All'articolo 2 del decreto, così formulato:

« Gli attuali direttori didattici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di ispettori di circolo sono collocati nel grado 8° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione, nel nuovo grado, degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità precedentemente compiuti, con la detrazione di quattro anni.

« Agli attuali direttori didattici e ispettori scolastici di circolo viene computata, ai fini della promozione al grado d'ispettore scolastico, l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova, con la detrazione di quattro anni.

« Gli attuali ispettori scolastici capi, gli ispettori scolastici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di primi ispettori scolastici sono collocati nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione del grado stesso degli stipendi in relazione ai periodi di anzianità compiuti come ispettori di circoscrizione, con la detrazione di quattro anni. Gli attuali ispettori scolastici e coloro che hanno conservato *ad personam* la qualifica di primi ispettori scolastici seguono tuttavia nel ruolo degli ispettori gli attuali ispettori scolastici capi.

« Gli attuali ispettori scolastici capi conservano *ad personam* tale qualifica »;

si propone di inserire, fra il terzo e il quarto comma, il seguente:

« Agli attuali ispettori scolastici capi, ai quali fu conferita tale qualifica in applica-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI). — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

zione del decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786, è riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, l'anzianità dal 1° gennaio 1934, con la detrazione di quattro anni. I predetti conservano nel ruolo di anzianità il posto che fu loro attribuito in applicazione del citato decreto luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 786 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 718: Costituzione di una Sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente Nazionale per le Tre Venezie. (520-15).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 718, concernente la costituzione di una sezione autonoma di ricostruzione e rinascita agraria in seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie di cui l'onorevole Schiratti propone lo stralcio.

Pongo in votazione lo stralcio di questo decreto legislativo.

(È approvato).

Il relativo disegno di legge prenderà il numero 520-15.

L'onorevole Schiratti, relatore, ha facoltà di riferire.

SCHIRATTI, *Relatore*. Propongo di non ratificare questo decreto. Motivo così la mia richiesta:

In seno all'Ente nazionale per le Tre Venezie, che ha scopi e fini ben precisi e che, prevalentemente, dal 1939 in poi aveva il compito di acquistare i beni degli optanti per la cittadinanza germanica in Alto Adige e nella Val Canale, per distribuirli in piccole proprietà ai cittadini italiani, in seno a quest'Ente, dicevo, con il decreto del 1946 venne costituita una sezione autonoma, di carattere prevalentemente industriale. Questa sezione, da allora, non ha dimostrato alcuna attività né ha svolto alcun compito.

Questa ragione basterebbe perché il decreto non venisse ratificato. Senonché, vi sono altri due inconvenienti che si rivelerebbero se il decreto venisse ratificato: il primo

è che in quest'Ente, che ha scopi di diversa natura, verrebbe inserita inopportuna una attività di carattere industriale, che ne snaturerebbe gli scopi; in secondo luogo — e questo è forse l'inconveniente più grande — è che in questo decreto è stato incluso, all'articolo 2, un certo comma in base al quale, praticamente, tutti i beni appartenenti a quest'Ente (che sono praticamente beni dello Stato), verrebbero trasferiti a questa sezione autonoma, la quale è passata, in virtù di questo decreto, in mani private: e si tratterebbe di un patrimonio di alcuni miliardi che verrebbe regalato praticamente a questi privati.

Per queste considerazioni, d'accordo col Governo, il quale dichiara di rimettersi alla Commissione, io propongo che questo decreto non venga ratificato. La formula di diniego potrebbe essere la seguente:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 718, non è ratificato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

Le disposizioni del decreto predetto cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, esso sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (228).

PRESIDENTE. Come ho comunicato in una precedente seduta, il Presidente della Camera ha attribuito alla competenza di questa Commissione la ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, che finora ha formato oggetto di discussione e di conflitti di competenza fra la I e l'XI Commissione.

Ha chiesto di parlare sulla ratifica di questo decreto legislativo l'onorevole Cotellezza, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Ne ha facoltà.

COTELLEZZA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Questo disegno di legge fu sospeso da una successiva proposta di legge presentata alla Camera da alcuni

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

deputati. Si è riunita una commissione mista di senatori e deputati i quali, fino ad oggi, non hanno trovato una formulazione accettata da tutti: vi è contrasto soprattutto per quanto riguarda la nomina della commissione, mentre sugli altri punti si è trovata una certa concordanza. Da informazioni avute, pare che si stia cercando una formula conciliativa per poter varare il disegno di legge con alcuni emendamenti.

Io pregherei di fissare ad una successiva data la discussione per la ratifica del decreto in esame, per poter chiarire e definire la ratifica stessa. Oggi vi sono ancora delle difficoltà sul metodo di nomina della commissione giudicatrice del concorso, per l'inclusione, cioè, del presidente del consiglio di amministrazione degli ospedali fra i suoi componenti.

Questo è il maggiore contrasto che si è delineato. Da parte dei medici non si vorrebbe l'inclusione del presidente nella commissione, mentre da parte delle amministrazioni delle associazioni ospedaliere la si richiede. Stiamo cercando una formula conciliativa [che, più degli altri, mi auguro venga presto perché siamo veramente pressati dall'urgenza di bandire questi concorsi. Sarei lieto se la Commissione fissasse un termine, magari a breve scadenza.

EMANUELLI. Sono d'accordo con l'onorevole Alto Commissario sulla opportunità di procrastinare la discussione sulla ratifica di questo decreto legislativo. Vorrei pregare l'onorevole Cotellessa di voler fissare egli stesso un termine per la ripresa della discussione di questo provvedimento legislativo.

LONGHENA. Non mi oppongo a questa dilazione.

In questo provvedimento non è importante soltanto l'articolo 4, che involge tutto un sistema di carattere amministrativo, ma vi sono anche altri articoli che è bene esaminare a fondo.

Questo decreto, in fondo, è buono e noi lo abbiamo accettato quasi integralmente. Noi non discutiamo i criteri che sono stati fissati con saggezza dall'onorevole Cotellessa nella sua circolare, ma li accettiamo semplicemente.

Restano, però, alcuni punti che bisogna prendere in esame, in riferimento agli articoli 10^o e 11. Sono articoli fondamentali che non riguardano soltanto questo concorso, ma tutti i concorsi.

Anzitutto, in merito all'articolo 10, osservo che un bando di concorso il quale vuole

innovare, non deve mantenere certi atteggiamenti di simpatia verso piccole categorie quasi microscopiche. Non è colpa dell'onorevole Cotellessa, intendiamoci, perché egli lo ha trovato già formulato. Noi desideriamo che coloro i quali hanno precedentemente concorso non siano tenuti presenti in un concorso che si propone finalità di rinnovamento. Si tratta di 8 o 10 persone che non debbono ingombrare un bando di concorso. Voi direte: «su duemila posti, otto o dieci persone rappresentano un numero ben piccolo». Osservo però che noi non sappiamo come questa gente si è affermata; probabilmente ha usufruito di benemerienze del passato regime. È bene perciò sbarazzare il terreno da questo elemento ingombrante.

Vi è poi un altro punto: qui si vorrebbe mantenere questo personale (badate, è un vecchio che parla contro se stesso, ma è bene che i giovani abbiano i loro posti) fino al settantesimo anno di età. Osservo che il Senato chiaramente ha affermato che i medici e soprattutto i chirurghi arrivati ad una certa età debbono lasciare il posto ai giovani. Aboliamo, quindi, questo prolungamento di cinque anni.

Si è adottata la ragione che i professori di università possono insegnare fino al settantesimo anno; osservo che i professori di università non sono soltanto dei primari, ma degli insegnanti i quali sono in grado di affidare all'aiuto questo incarico, cosa che non può fare il primario. Lasciamo quindi che i giovani possano occupare questi posti.

La questione fondamentale è però un'altra. Noi diciamo: le amministrazioni ospedaliere bandiscono i concorsi, concorsi tecnici per medici per cui i medici debbono essere giudicati da tecnici; ma le amministrazioni ospedaliere non bandiscono soltanto concorsi per medici, ma anche per ingegneri, ragionieri e dottori in agraria, in quanto queste amministrazioni posseggono spesso dei fondi e degli edifici. Non si è mai visto che un'accademia di ragionieri o un collegio di ingegneri domandino che il concorso si faccia prescindendo dall'interesse che ha l'amministrazione di immettere nella commissione un suo rappresentante.

Mi è stato detto: «Finché sei tu presidente d'ospedale, ci fidiamo di te!». No: io osservo che il presidente, fosse pure un calzolaio, è pur sempre il presidente, che è investito di tale autorità dinanzi alla quale mi inchino; se è un imbecille, e può essere anche laureato, lo biasimerò per le sue imbecillità. Questi presidenti, questi ammini-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI). — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

stratori, sono nominati dalle deputazioni: quindi, sia pure in secondo grado, rappresentano la grande massa dei degenti. Io voglio bene ai medici (da cinque anni vivo fra loro), ma mi permetto di osservare che gli amministratori coscienziosi sono i migliori alleati dei medici. Non mi stancherò mai di ripetere questo, ma i medici non mi hanno compreso.

Quando noi saremo i presidenti delle commissioni, rappresenteremo i loro migliori alleati, perché non permetteremo mai che delle camarille possano avere il sopravvento, quelle camarille che gli stessi medici tante volte hanno avuto occasione di descrivermi e deprecare. Ho presieduto tante commissioni in concorsi di maestri, di ragionieri, di periti agrimensori e quei concorsi non sono mai stati impugnati dalla Giunta provinciale amministrativa. Ed allora, perché non dovrei presiedere una commissione di un concorso per medici e vigilare affinché questo concorso si svolga con tutta imparzialità e serietà? Le amministrazioni su questo punto non transigono; magari rinunciano alla terna e acconsentono che il primo venga nominato, ma su questa questione puntano i piedi. Infatti si osserva: perché per la nomina del direttore sanitario, che è un medico, il presidente dell'amministrazione fa parte della commissione, mentre per la scelta dei primari non ne fa più parte? Se si deve scegliere colui che deve dirigere l'ospedale dal punto di vista sanitario e da quello amministrativo, non vedo perché il presidente dell'amministrazione non possa far parte della commissione che deve scegliere il primario.

Io desidero che questo principio sia affermato, perché purtroppo i medici non sono d'accordo sulla questione. Eppure gli amministratori hanno saputo, sfidando innumerevoli difficoltà e quasi mai chiedendo la integrazione dei bilanci, tenere aperti gli ospedali: è questo un giusto riconoscimento che si deve dare non tanto a me, ma ai miei colleghi. È opportuno e legittimo che una amministrazione non abbandoni un ramo di se stessa alla mercè di altri, che magari potranno anche essere persone serissime.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Longhena per la bella esposizione che ha fatto. Il problema indubbiamente è grave e, come amministrativista e non già come Presidente della Commissione, condivido personalmente molte delle sue osservazioni. È un problema che involge tutte le amministrazioni e non soltanto quelle ospedaliere:

riguarda infatti anche le aziende a carattere specializzato, come le ferrovie e i monopoli.

L'onorevole Cotellessa, che ha avanzato la proposta di sospensiva, condivisa da tutti i colleghi, proporrebbe che entro il 10 dicembre la Commissione fosse convocata per l'esame della ratifica di questo decreto legislativo.

COTELLESA. *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* È necessario sistemare con l'anno nuovo i concorsi.

CARPANO MAGLIOLI. Nella scelta di un primario oltre ad una valutazione tecnica deve entrare anche una valutazione di carattere morale, che ha la sua importanza.

EMANUELLI. Io avrei degli argomenti da contrapporre a quelli esposti dall'onorevole Longhena. Io trovo che è giusto che l'amministrazione abbia diritto di intervenire nella commissione giudicatrice del concorso, però essa non ha il diritto di intervenire con un membro il quale non sia tecnico. Si dia quindi facoltà alle amministrazioni di nominare un medico di loro fiducia, che abbia determinati requisiti, nella commissione giudicatrice di esame. Ma, come si fa — e questa è la domanda che pongo a tutti i colleghi — in una commissione precipuamente specifica, come quella che deve giudicare del grado di maggiore o minore cultura di un individuo che concorre al posto di primario, a dare un voto, il quale è in grande parte decisivo, da parte di un membro il quale non ha la capacità tecnica per poter giudicare?

E questo sarebbe un grave errore. Io penso che le amministrazioni potrebbero nominare benissimo un loro medico di fiducia.

Mi si dice che il concorrente lo si deve giudicare non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello morale. Badate, giudicare della moralità di una persona è qualcosa che, in un concorso, è molto difficile. Io vorrei che questo criterio non fosse applicato nella generalità dei concorsi, altrimenti potrebbe accadere che questo giudizio pesasse anche sull'andamento specifico dell'amministrazione dello Stato.

L'onorevole Longhena ha detto che la maggior parte delle amministrazioni ospedaliere è di nomina dei consigli comunali. Se questo fosse vero, io forse potrei anche essere d'accordo per l'inclusione del membro estraneo nella commissione giudicatrice di esame; ma le amministrazioni dei grandi ospedali non sono nominate dal consiglio comunale. Gli ospedali di Roma, gli ospedali

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1949

di seconda e di terza categoria, che vivono con mezzi finanziari propri, hanno nel loro statuto stabilito chi è che deve nominare i membri del consiglio di amministrazione. E, tante volte, per disposizione testamentaria è stabilito il modo come devono essere amministrati i fondi degli ospedali.

Comunque, non mi dilungo perché non è questa la sede per una approfondita discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione su questo disegno di legge.

(È approvata).

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI